

Prato, 24/06/2020

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "POLIS"

ART. 1

L'Associazione culturale denominata «ASSOCIAZIONE POLIS APS», con sede in Prato all'indirizzo risultante all'amministrazione pubblica competente, svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche

ART. 2

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (lettera D art. 5 Codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 Codice del terzo settore);
- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L art. 5 Codice del terzo settore);
- promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (lettera V art. 5 Codice del terzo settore);
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W art. 5 Codice del terzo settore).

L'Associazione, apartitica, vuole essere un laboratorio di idee e iniziative che opera nella prospettiva di un mondo unito nella diversità e pari dignità di ogni persona e di ogni popolo. Essa ha come fine e come metodo la fraternità universale e la cultura del dare, declinati in una dimensione locale. Si collega con enti, movimenti e associazioni che condividono le stesse finalità e valori. Particolarmente significativo il rapporto col Movimento Politico per l'Unità del quale condivide i valori fondanti espressi nella "Charta" che ne definisce l'identità.

Intende contribuire alla partecipazione, nel politico e nel sociale, collegando e aggregando sul piano dell'informazione e della formazione, quanti desiderano impegnarsi in questo senso indipendentemente dalle appartenenze personali.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge in particolare le seguenti attività:

Atti di Consiglio
in sede
Preliminari

Revisore

- promuove, progetta e realizza attività di formazione, anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con istituzioni, organismi e imprese italiane, estere ed internazionali;
- promuove, progetta e realizza studi e ricerche;
- promuove e organizza forme di comunicazione, di informazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse;
- svolge la propria attività anche per terzi, quando l'attività in questione sia necessaria o utile al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- raccoglie ed elabora i dati e gli elementi che possono essere utili per la diffusione dei temi di cui allo scopo;
- redige e diffonde programmi e pubblicazioni, promuove convegni ed incontri per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Le risorse finanziarie dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- da contributi, elargizioni, donazioni o lasciti di soggetti pubblici o privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- da fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto economico.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente art. 12

ART. 4

I singoli associati non potranno mai pretendere la quota né la divisione del fondo comune in caso di recesso e ciò a norma dell'art. 37 del Codice Civile. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto, su delibera dell'Assemblea, a destinazioni che si ispirino agli scopi dell'Associazione.

La quota minima di adesione è fissata all'inizio di ogni anno sociale.

Il pagamento delle quote annuali deve essere effettuato entro il primo mese di ogni anno. Il mancato pagamento della quota comporta la cancellazione dall'elenco degli associati.

ART.5

Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare una domanda scritta dove sia specificata la volontà di far parte dell'Associazione, di rispettare lo statuto, nonché dati anagrafici, codice fiscale, residenza e professione svolta e dovrà essere sottoscritta da almeno due associati.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, non pagando la quota prevista dagli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. Il socio così escluso ha comunque diritto che a confermare l'esclusione sia l'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con la delibera dell'organo associativo.

Gli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che successivamente assumeranno la qualifica di associati opereranno gratuitamente in seno all'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire, nell'interesse dell'Associazione, dei rimborsi spese a favore degli associati volontari (e comunque secondo le norme previste dall'articolo 17 del Codice del terzo Settore) tutte le volte che lo riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART.6

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del terzo Settore.

ART. 7

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo. Essa deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo richieda almeno un terzo degli iscritti entro venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con avviso a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica con ricevuta di ritorno, o con qualsiasi altro mezzo telematico concordato fra gli associati, almeno cinque giorni prima della riunione contenente la data, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o presso altro luogo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.

Ogni qualvolta si riunisce l'Assemblea deve essere nominato un Presidente e un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

ART. 8

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi almeno una volta l'anno. La sua convocazione avverrà a cura del Consiglio Direttivo e si dovrà deliberare in merito al rendiconto culturale, morale e finanziario dell'Associazione nonché provvedere alla elezione del Consiglio Direttivo secondo le norme statutarie e di legge in vigore.

ART. 9

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* (il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determinare le linee generali dell'Associazione prendendo tutte quelle delibere che riterrà opportune;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati
- in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno due ore dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ciascun associato ha *un voto*. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:

- che la proposta di modifica sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea,
- che all'Assemblea siano presenti almeno la metà degli associati aventi diritto al voto,
- che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno due terzi dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'elezione delle cariche sociali avviene con scheda segreta e a maggioranza relativa. È ammesso l'intervento ed il voto per delega. Ciascun delegato può rappresentare fino ad un massimo di due soci.

Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede sociale nei venti giorni successivi alla data dell'Assemblea stessa onde permettere la visione agli associati.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 , nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta l'anno. Il Presidente può convocarlo di sua iniziativa e deve comunque convocarlo su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

ART. 13

Il Consiglio è l'organo direttivo permanente dell'Associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all'Assemblea.

Spetta particolarmente al Consiglio.

- a) deliberare sull'ammissione degli associati
- b) nominare un Vice Presidente fra i membri del Consiglio
- c) dar corso alle delibere dell'Assemblea
- d) deliberare sulla decadenza, recesso ed esclusione degli associati.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei membri presenti. Qualora, per dimissioni, decesso o qualsivoglia altra causa, si rendesse vacante un seggio del Consiglio, subentrerà l'associato con maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età tra questi.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo può delegare sotto la propria responsabilità, l'esecuzione di compiti particolari a commissioni costituite dagli associati o a singoli associati. Potrà, se lo riterrà opportuno, avvalersi della consulenza esterna di non associati.

Si intendono dimissionari se, senza giustificato motivo, i Consiglieri non intervengono a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo

ART. 16

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e *dura in carica* quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

ART. 17

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Felice Corvino

Revisore

ART. 18

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse*, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (c. 2 art. 14 Codice del Terzo Settore);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (c. 1 art. 14 Codice del Terzo Settore).

ART. 20

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

ART. 21

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Luigi Sciacca *Felice Corvino* *Felice Corvino*